

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE****Sezione III**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente rel. ed est.
-Dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Letto il ricorso per la proroga dei termini ex art. 44, co. 1, lett. a) CCII depositato in data 31.8.23 dalla

considerato che la società con il ricorso introduttivo depositato in data 6.7.2023 ed integrato in data 12.7.23 ha chiesto, ai sensi degli artt. 39, 40, 44 comma 1, lett. A), CCII la concessione

del termine massimo o, in via subordinata, di un termine compreso tra trenta e sessanta, per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1 e 2, CCII;

rilevato, più segnatamente, che nel ricorso la società ha ventilato l'accesso ad un concordato preventivo : a) in continuità indiretta per il tramite di un terzo assuntore, avendo già raccolto l'interessamento concreto di un soggetto disponibile a supportare essa proponente nello sviluppo del piano; b) con il deposito di un piano che preveda, in seguito e per effetto della omologazione, che la \_\_\_\_\_ in liquidazione sia fusa per incorporazione alla \_\_\_\_\_

in liquidazione, al fine di ottenere la migliore soddisfazione del ceto creditorio di entrambe le società sia rispetto ad una liquidazione giudiziale che rispetto alla soluzione concordataria individuale. Il tutto in virtù dell'opportunità prevista dal comma 2 dell'art. 120 bis "ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano può prevedere ..... fusioni, scissioni e trasformazione" ed in concreto con l'elisione di partite contrapposte tra le società infragruppo;

rilevato a fonte di tale richiesta, con provvedimento del 13.7.23 il Tribunale ha così disposto:

*fissa il termine di sessanta giorni dal deposito del ricorso, entro il quale la \_\_\_\_\_ in liquidazione (di seguito anche solo \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ - N. REA \_\_\_\_\_ C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_ - in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, depositerà la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;*

*Nomina Commissario Giudiziale il avv. Prof. Giacomo D'Attorre, il quale riferirà immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi e lo autorizza sin d'ora a procedere ai sensi degli artt. 49, comma 3, lett. f) e 155 quater, quinquies, sexies delle disp. att .cpc.;*

rilevato che con istanza depositata in data 31.8.23 \_\_\_\_\_ ha chiesto la proroga di ulteriori sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano, dell'attestazione di

veridicità dei dati e di fattibilità della proposta e della documentazione elencata all'art 39, commi 1 e 2, CCII;

rilevato che su tale istanza è stato invocato ed ottenuto il parere del Commissario Giudiziale;

rilevato che - con nota dell'11.9.23 - l'ausiliario ha reso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

tenuto conto che l'art. 44 del CCII prevede che il debitore possa presentare la domanda di concordato, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni;

rilevato che a norma dello stesso art. 44, co. 1, lett. a) detto termine è prorogabile su istanza del debitore (i) in presenza di giustificati motivi e (ii) in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

§I) rilevato che la concessione della proroga suppone quindi, anzitutto, motivi che ne giustificano la necessità da esporre al sindacato giudiziale sulla base di concreti elementi allegati che documentino - tra l'altro -: 1) nella lettura combinata con la disciplina dell'ombrello protettivo eventualmente richiesto ex artt. 54 e 55 CCII, l'avanzamento delle attività propedeutiche al deposito del piano e della documentazione a corredo; 2) l'utilità a tali ultimi fini del differimento dei termini originari;

evidenziato che sul punto il Commissario Giudiziale, nel parere di rito, ha rappresentato:

*"4. Per quanto riguarda l'elemento sub c) (attività svolta dal debitore ai fini della predisposizione del piano, della proposta e dell'ulteriore attività e utilità della proroga ai fini dell'utile completamento della stessa) può ritenersi plausibile quanto dichiarato dalla Ricorrente in ordine allo svolgimento delle attività ed alla complessità delle stesse. Al riguardo, si segnala che, al fine di ottenere ulteriori informazioni e riscontri su quanto dichiarato, in data 7 settembre 2023 il sottoscritto Commissario Giudiziale ha incontrato il legale rappresentante della Ricorrenti, gli advisors legali, l'advisor*

*finanziario ed il professionista designato quale Professionista Indipendente (all. 1). Nel corso di questo incontro, si è avuta conferma delle attività svolte e della necessità di avere a disposizione ancora un congruo termine per l'utile completamento delle stesse. Del pari condivisibile è l'assunto circa l'opportunità (non la necessità) di attendere l'eventuale omologazione della procedura di concordato preventivo della [redacted] atteso che la definizione della situazione di crisi della [redacted] ha impatto sia sul passivo (la Ricorrente è garante della [redacted] creditrice della [redacted] sia sull'attivo della Ricorrente (in relazione all'eventuale credito da regresso della Ricorrente nei confronti della [redacted]*

rammentato che in sede di ricorso introduttivo, come premesso, è stata ventilata l'ipotesi di un piano concordatario che preveda l'operazione di fusione tra [redacted] e di [redacted]

rilevato che - benché rimesso ex art. 120 bis CCII agli amministratori - il contenuto e le condizioni di un piano di concordato che preveda il ricorso ad operazioni straordinarie impone, nel caso di fusione, quanto meno la redazione di un progetto ex art. 2501 ter c.c. e di una situazione patrimoniale aggiornata ex art. 2501 quater c.c., tal che nel caso di specie, ove appunto è stata *ab origine* prospettata una vicenda di fusione, non è dubbia la complessità della fattispecie;

rilevato che dello stesso avviso è apparso il CG nel suo parere, ove peraltro l'ausiliario ha dato atto delle attività svolte sinora dalla proponente e di quelle in itinere, in modo da rendere evidente l'utilità della proroga e i concreti giustificati motivi a relativo fondamento; evidenziato, inoltre, che l'utilità della proroga appare oltremodo rinvenibile nell'esito del concordato preventivo della [redacted] allo stato all'esame del Tribunale per l'eventuale omologa, almeno quanto all'individuazione delle concrete prospettive di recupero per la proponente del credito di regresso che potrebbe insorgere a suo favore ed a carico della stessa [redacted]

ritenuto, quindi, che sussista il primo degli elementi a fondamento della proroga richiesta;

§II) ricordato, in linea di principio - con riguardo alla seconda condizione prevista dall'articolo 44 CCII per la concessione della proroga ovvero dell'assenza di domande per l'apertura di liquidazione giudiziale - che questo Tribunale ha già esposto il convincimento, cui qui intende dare seguito, secondo cui occorre distinguere l'ipotesi in cui la procedura di

liquidazione giudiziale venga presentata prima del deposito della proposta di concordato da quella in cui essa è presentata in pendenza del termine per il deposito della proposta e del piano, di guisa che solo in questo secondo caso è possibile concedere la proroga.

Ciò, invero, in un'ottica di tutela del debitore il quale, conscio dello stato di crisi della propria impresa, sceglie di attivare la procedura concordataria al fine di soddisfare al meglio i propri creditori ed evitare la liquidazione giudiziale.

Ed infatti, laddove la domanda di liquidazione giudiziale avanzata da un creditore sia precedente rispetto alla domanda di concordato, la proroga non può intendersi concedibile, in linea con il dato letterale esplicito dell'art. 44 CCII, proprio in funzione tutela dei creditori, al fine di evitare che la istanza di differimento termini venga utilizzata quale strumento potenzialmente dilatorio, finalizzato esclusivamente a dilazionare la richiesta di liquidazione giudiziale, con paralisi delle azioni che potrebbero intraprendere i creditori nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale e, dunque, foriera di un potenziale danno per questi ultimi;

rilevato che tale ricostruzione è stata avallata anche dal CG nel suo parere;

rilevato, peraltro, che l'ausiliario ha pure evidenziato che nel caso in esame non sono presenti domande per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della ricorrente;

ritenuto, pertanto, che sussista anche la seconda condizione per la proroga invocata;

§III) rilevato che, ad avviso del Tribunale, ulteriori condizioni al differimento dei termini per il deposito del piano devono rinvenirsi nel dettato dell'art. 44, co. 2, CCII che fonda la revoca di termini concessi (sia ab origine, che quelli del caso prorogati).

Ed invero tale norma individua quale presupposti di tale revoca: a) atti in frode ai creditori non dichiarati in domanda ovvero ogni altra circostanza o condotta del debitore da pregiudicare una soluzione efficace della crisi; b) una grave violazione dei doveri informativi; c) l'omesso versamento, nel termine perentorio fissato, della somma individuata dal Tribunale per le spese di procedura. Appare evidente che - proprio perché utili a giustificare una revoca - a maggior ragione gli elementi rassegnati non possono che essere ostativi alla proroga dei termini di cui si discute;

rilevato, sul punto, che da quanto riportato dal CG non sono stati riscontrati, allo stato, atti di frode o eventuali condotte del debitore in contrasto con gli obblighi di legge, atti di

straordinaria amministrazione nonché pagamenti di debiti anteriori o altri atti di frode durante il periodo di pre-concordato. Per altro verso, è stato versato tempestivamente l'importo dovuto per il pagamento delle spese di giustizia ed è stata depositata la prima relazione informativa;

ritenuto, quindi, che ricorrano anche tali condizioni, ai fini dell'accoglimento della richiesta in esame;

§IV) rilevato, ancora, che da una lettura combinata con l'art. 54 CCII ed ove si sia in presenza di misure protettive e cautelari richiesta dal debitore unitamente al ricorso per accesso al concordato preventivo, appare opportuno verificare se la proroga del termine per il deposito del piano possa cagionare un eventuale pregiudizio ai creditori;

rilevato che, con il ricorso introduttivo ex art. 44 co. 1 CCII, la proponente ha chiesto contestualmente l'emissione delle misure consistenti nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e/o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa ex art. 54, co. 2 CCII;

considerato che la ricorrente ha illustrato le ragioni poste a fondamento di tale istanza, rappresentando che sono già pendenti le seguenti procedure esecutive:

- 1) procedura esecutiva iscritta al n. R.G.E. 234/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, intrapresa da \_\_\_\_\_ nei confronti della \_\_\_\_\_ in liquidazione (mutuataria) e della \_\_\_\_\_ (fideiubente in proprio e terza datrice di ipoteca, quale incorporante della \_\_\_\_\_ sul complesso immobiliare sito nel Comune di \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ distinto in \_\_\_\_\_ di detto Comune al foglio \_\_\_\_\_ nella quale è prevista la gara per la vendita senza incanto con modalità telematiche per la data del 19.07.2023, come da verbale in atti;

rilevato che con decreto emesso il 13.7.23 il Tribunale ha accolto la richiesta e confermato le misure protettive invocate per la durata di sessanta giorni decorrenti dal deposito del ricorso ex art. 44 co. 1 CCII;

rilevato che la stessa proponente nelle more ha chiesto la proroga di tali misure, esaminata a parte e contestualmente al presente provvedimento;

ritenuto, pertanto, che la prima valutazione in ordine al carattere pregiudizievole della proroga qui invocata debba misurarsi in ragione dei limiti frapposti alle iniziative dei creditori, ove confermati;

ritenuto che rilevi, ai fini di tale discorso, l'eventuale aggravamento dello stato di crisi della società, fermo restando: (I) che nella fattispecie i creditori avrebbero comunque la possibilità di richiedere misure a cautela del patrimonio ex art. 54, c. 1, CCIII idonee ad assicurare provvisoriamente il buon esito e la successiva attuazione della decisione relativa allo strumento di regolazione della crisi prescelto in concreto; (II) che gli stessi creditori, in ipotesi di esito infausto della procedura e anche in ipotesi di alternativa liquidatoria, potrebbero comunque azionare rimedi risarcitori nei confronti degli organi di gestione e/o di controllo della società, ove questi avessero fatto accesso ad uno strumento con intento volontario o, comunque, colpevolmente, solo per ritardare l'emersione del dissesto;

rilevato - date le superiori premesse - che quanto al carattere eventualmente pregiudizievole della proroga in esame, il CG ha premesso la complessità della valutazione;

rilevato che ivi il Commissario ha esposto: *“ il bilancio aggiornato al 31 luglio 2023 depositato dalla Ricorrente, mostra, per quanto riguarda il conto economico, il risultato complessivo di tutti i 7 mesi del 2023, senza possibilità di differenziare lo specifico risultato economico del periodo successivo rispetto al deposito della domanda di concordato. La presenza di un dato “aggregato” e non “analitico” priva il documento di gran parte della sua utilità nel fornire una informazione sull’andamento economico durante il periodo di pre-concordato. Ma è proprio l’andamento economico durante il periodo di pre-concordato ad essere centrale nella valutazione, perché laddove i costi maturati nel periodo fossero superiori ai ricavi, vi sarebbero crediti prededucibili non coperti da corrispondenti ricavi, con un aggravamento del dissesto ed un pregiudizio per i creditori anteriori. In ragione di ciò, nel corso dell’incontro del 7 settembre 2023 il sottoscritto Commissario Giudiziale ha chiesto alla Ricorrente ed ai suoi consulenti di poter avere, a stretto giro, una situazione economica aggiornata per il periodo successivo al deposito della domanda di pre-concordato, con analitica indicazione dei costi e dei ricavi di competenza, al fine di poter effettivamente verificare se durante la procedura di pre-concordato i ricavi eccedono i costi. I consulenti della Ricorrente hanno confermato che a breve trasmetteranno la chiesta relazione, ma hanno comunque rappresentato verbalmente che l’andamento economico successivo al deposito della domanda di pre-concordato è positivo, in quanto i costi aventi causa e titolo successivi al 5 luglio 2023 sono inferiori ai ricavi dello stesso periodo.*

*Ad oggi la relazione non è ancora stata trasmessa, ma non si ritiene che questo sia di ostacolo alla valutazione positiva dell'istanza di proroga e ciò per due motivi. In primo luogo, il bilancio al 31 luglio 2023 mostra ricavi caratteristici complessivi dei primi 7 mesi pari ad € 45.064,88, completamente riconducibili a fitti attivi, a fronte di costi caratteristici complessivi (al netto, quindi, degli ammortamenti) pari ad € 80.733,00. Il risultato della gestione caratteristica (dato dalla differenza tra ricavi e costi operativi, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni) è, quindi, negativo per circa € 35.000,00; il che porta a ritenere, in mancanza di dati più analitici, che mensilmente vi è stata una perdita caratteristica di circa € 5.000,00. Si ritiene improbabile, quindi, che dopo il deposito della domanda di accesso la situazione economica sia ulteriore peggiorata in modo significativo, così che anche laddove vi fosse questo squilibrio tra costi e ricavi fosse confermato, sarebbe presumibilmente modesto. In secondo luogo, laddove dovessero emergere successivamente rilevanti scostamenti tra costi e ricavi nel periodo di pre-concordato, il sottoscritto Commissario Giudiziale provvederà a relazionare tempestivamente l'On.le Tribunale ai sensi dell'art. 44, comma 2, CCII ai fini della revoca del provvedimento di concessione dei termini";*

ritenuto, quindi, che la domanda di accesso allo strumento concordatario quanto meno non pare abbia determinato particolari danni alla società e, di conseguenza, alle ragioni dei creditori, comunque abilitati - come premesso - a richiedere nel frattempo misure cautelari a loro vantaggio; ed invero, da un lato si evince che l'andamento economico dalla presentazione della domanda di pre-concordato sarebbe positivo, con costi aventi causa e titolo successivi al 5 luglio 2023 inferiori ai ricavi dello stesso periodo. Dall'altro, non esistono emergenze che facciano ritenere che post domanda la gestione caratteristica possa aver generato perdita in misura diversa, da quella comunque non significativa, verificata fino al bilancio al 31.7.23;

rilevato, infine, che la vigilanza approfondita del CG potrà determinare, ove necessario, una richiesta di revoca dei termini concessi;

ritenuto, in definitiva, che la proroga possa essere concessa

P.Q.M.

Letti gli artt. 40, 44, 54 comma 2 e 55 CCI;

concede alla ricorrente

**in liquidazione** (di seguito anche solc

- in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* la proroga di

ulteriori sessanta giorni per la presentazione della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

il Commissario Giudiziale \_\_\_\_\_, riferirà immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;

dispone che la società rediga relazione informativa sulla gestione finanziaria dell'impresa (cassa, recupero crediti, cespiti in proprietà o in leasing, produzione, clienti, dipendenti), ogni trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale;

dispone che la società rediga relazione mensile sulla attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano sotto la vigilanza del Commissario giudiziale;

dispone che la società depositi, con la medesima periodicità mensile, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

provvede con separato decreto quanto alla conferma della misure protettive;

dispone che entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria il presente decreto sia comunicato al debitore, al Pm e ai creditori che hanno richiesto la liquidazione giudiziale;

dispone che, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria, il presente decreto sia trasmesso dal Cancelliere per estratto contenente il nome del debitore, del commissario, il dispositivo e la data del deposito, all'Ufficio del Registro Imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Santa Maria Capua Vetere, 12.9.2023

Il Presidente

Dott. Enrico Quaranta